

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1063/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 8 e 9 maggio 1995	1
Regolamento (CE) n. 1064/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	2
Regolamento (CE) n. 1065/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele	3
* Regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997	5
* Regolamento (CE) n. 1067/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio	11
Regolamento (CE) n. 1068/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare	20
Regolamento (CE) n. 1069/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare	25
Regolamento (CE) n. 1070/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito	33
Regolamento (CE) n. 1071/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco	38

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1072/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	43
Regolamento (CE) n. 1073/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna	48
Regolamento (CE) n. 1074/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna	52
* Regolamento (CE) n. 1075/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle uova e del pollame e che sospende la fissazione anticipata	56
Regolamento (CE) n. 1076/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	57
Regolamento (CE) n. 1077/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	60
Regolamento (CE) n. 1078/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	62
Regolamento (CE) n. 1079/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i tassi di conversione agricoli	63
Regolamento (CE) n. 1080/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	66
Regolamento (CE) n. 1081/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	68
Regolamento (CE) n. 1082/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	70
Regolamento (CE) n. 1083/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	72

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/164/CE :

* Decisione della Commissione, del 28 aprile 1995, che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari dal Cile ⁽¹⁾	74
--	-----------

95/165/CE :

* Decisione della Commissione, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte	84
---	-----------

95/166/CE :

Decisione della Commissione, del 5 maggio 1995, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	87
---	----



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1063/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1995**

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 8 e 9 maggio 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 973/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le restituzioni per i prodotti del settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 909/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le

40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di prefissazione sono tali che le domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 e 0207 21 90 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 909/95, le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate dal 8 e 9 maggio 1995, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 26. 4. 1995, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1064/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1995****che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che, il mantenimento del regime attuale rischia di dar luogo a operazioni speculative; che è pertanto opportuno sospendere la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione

delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sospesa del 13 al 19 maggio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1065/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1995

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 298/95⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹¹⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 412/95 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.

⁽¹¹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1066/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1995

relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 11, 14 e 27,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà del tabacco relativamente ai raccolti 1995, 1996 e 1997; che i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà sono ripartiti dal Consiglio tra gli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che i termini per la ripartizione delle quote devono essere fissati con sufficiente anticipo affinché i produttori possano, per quanto possibile, tenerne conto nella produzione del tabacco;

considerando che l'assegnazione di quantitativi che danno diritto al pagamento del premio per un determinato raccolto non implica l'acquisizione di diritti per i raccolti successivi;

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 le quote di produzione sono ripartite tra i produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi conferiti nel periodo di riferimento; che tale periodo comprende gli anni 1990 e 1991; che occorre raggruppare per raccolto i quantitativi conferiti, per tener conto in particolare dei superamenti dei quantitativi massimi garantiti stabiliti in applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽⁴⁾;

considerando che, per il raccolto degli anni 1990 e 1991, il calcolo della quota dev'essere differenziato in modo da escludere le produzioni speculative di tabacco eccedenti i quantitativi massimi garantiti ai sensi del regolamento

(CEE) n. 727/70; che occorre a tal fine ridurre i quantitativi suddetti in misura proporzionale al superamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità che il tabacco sia trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è prodotto; che in tali casi il quantitativo di tabacco greggio deve essere imputato allo Stato membro di produzione, a beneficio dei produttori di tale Stato membro;

considerando che occorre prevedere attestati di quota di produzione da rilasciare ai produttori sulla base delle loro consegne di tabacco relative al raccolto degli anni di riferimento; che gli Stati membri devono poter aumentare alcuni quantitativi da prendere in considerazione per tenere conto della situazione particolare di alcuni produttori;

considerando che i limiti quantitativi applicabili per un raccolto possono essere superiori a quelli fissati relativamente al raccolto precedente per alcuni gruppi di varietà, ed inferiori per altri; che occorre ripartire i quantitativi supplementari tra gli interessati secondo criteri oggettivi, tenendo conto di alcune priorità che gli Stati membri dovranno determinare in base alla loro situazione;

considerando che va tenuto conto del programma di riconversione previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 nonché della necessità, per determinati produttori, di abbandonare le varietà precedentemente coltivate a favore di varietà più rispondenti alle esigenze del mercato, riservando loro una parte dei quantitativi disponibili;

considerando che i quantitativi attribuiti a un produttore debbono essere messi a disposizione di altri produttori qualora l'avente diritto non concluda un contratto di coltivazione;

considerando che è opportuno limitare la trasferibilità delle quote di produzione a casi economicamente giustificati dal trasferimento della proprietà dell'azienda del produttore; che, per evitare che vengano eluse le restrizioni previste dal regime delle quote, non può essere autorizzato il trasferimento temporaneo di quote;

considerando che si deve prendere in considerazione il caso delle unità di produzione gestite in comune dai membri di una stessa famiglia, con particolare riguardo alle quantità minime per attestato di quota di produzione e alla prevenzione delle frodi;

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

considerando che scambi volontari di quote di produzione tra produttori interessati possono favorire una razionalizzazione della produzione;

considerando che occorre prendere disposizioni per dirimere eventuali controversie mediante il ricorso a commissioni paritetiche;

considerando che occorre prevedere che le informazioni e la documentazione detenute dalle imprese di trasformazione e dai produttori siano accessibili e utilizzabili a fini di controllo;

considerando che esigenze di buona gestione, trasparenza e controllo impongono di prevedere la comunicazione al pubblico della quota di produzione assegnata a ciascun produttore;

considerando che è opportuno precisare il ruolo che le organizzazioni interprofessionali possono svolgere in sede di gestione del regime delle quote; che sono necessarie disposizioni transitorie finché tutte le organizzazioni interprofessionali non siano riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio⁽¹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento determina le modalità d'applicazione delle quote previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- « prima trasformazione del tabacco »: la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore (coltivatore) in un prodotto stabile, immagazzinabile e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);
- « impresa di trasformazione »: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce in proprio nome e per conto proprio uno o più stabilimenti di prima trasforma-

zione del tabacco greggio provvisti di impianti e di attrezzature adatti a questo scopo;

- « produttore »: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di siffatte persone che consegni ad un'impresa di trasformazione in proprio nome e per conto proprio, nel quadro di un contratto di coltivazione concluso da essa o in suo nome, tabacco greggio prodotto da essa stessa o dai suoi membri;
- « Stato membro di produzione »: lo Stato membro nel quale è stato prodotto il tabacco greggio consegnato all'impresa di trasformazione;
- « Stato membro di trasformazione »: lo Stato membro nel quale avviene la prima trasformazione del tabacco.

TITOLO II

Quote di produzione

Articolo 3

Gli Stati membri possono ripartire direttamente tra i produttori le quote di produzione oppure disporre che i produttori presentino apposite domande per ottenere una quota di produzione.

Gli Stati membri rilasciano ai produttori gli attestati di quota entro il 31 gennaio dell'anno del raccolto.

Le quote di produzione sono fissate per ciascun gruppo di varietà di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Per il raccolto 1995, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine di cui al paragrafo 2 fino al 31 maggio.

Articolo 4

L'assegnazione di una quota di produzione per un determinato raccolto non implica l'assegnazione di quote per i raccolti successivi.

Articolo 5

1. La quota di ciascun produttore è calcolata applicando la percentuale che il suo quantitativo medio rappresenta rispetto alla somma dei quantitativi medi determinati a norma della versione originale dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, nonché dell'articolo 6 del presente regolamento, al limite di garanzia specifico dello Stato membro per il gruppo di varietà in questione.

2. La quota di produzione dei produttori che hanno ricevuto una quota o un certificato di coltivazione per il raccolto 1993 o 1994 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, oppure che hanno avviato la coltivazione di un nuovo gruppo di varietà di tabacco dopo il raccolto 1992, dovrà essere calcolata nel modo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 80.

- per il primo raccolto successivo al primo anno di attività, il produttore ottiene una quota proporzionale alla sua prima quota di produzione per il gruppo di varietà di cui trattasi;
 - per i raccolti successivi, il produttore ottiene una quota di produzione proporzionale alla media dei quantitativi consegnati negli anni che precedono l'anno dell'ultimo raccolto per il gruppo di varietà di cui trattasi.
3. La percentuale del produttore è espressa con almeno quattro cifre decimali. Le quote sono fissate in chilogrammi.

Articolo 6

1. La media dei quantitativi consegnati da ciascun produttore per la trasformazione è calcolata, per ogni gruppo di varietà, secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Per il calcolo della media dei quantitativi consegnati alla trasformazione, tutto il tabacco di un raccolto si considera consegnato nel corso dell'anno civile del raccolto in questione. Tuttavia, i quantitativi consegnati per la trasformazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽¹⁾ si considerano consegnati nell'anno del raccolto nel corso del quale sono stati ammessi al premio. Si tiene conto unicamente del tabacco effettivamente consegnato che ha dato diritto al premio.

I quantitativi di tabacco consegnati da produttori non stabiliti nelle zone di produzione riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 non sono tuttavia presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al primo comma.

3. Se i quantitativi delle diverse varietà di tabacco consegnate alle imprese di trasformazione hanno superato per il raccolto 1990 o 1991 il quantitativo massimo garantito ai sensi del regolamento (CEE) n. 727/70, si applica a tali quantitativi un coefficiente di riduzione. Quest'ultimo è pari al quantitativo massimo garantito suddetto diviso per il quantitativo totale di tabacco consegnato.

Articolo 7

1. Nei casi in cui il tabacco prodotto in uno Stato membro sia stato trasformato in un altro Stato membro, la ripartizione delle quote è effettuata secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, ferme restando le altre disposizioni del presente titolo.

2. Lo Stato membro di trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, per ciascun produttore e per

ogni gruppo di varietà, i quantitativi di tabacco greggio provenienti dallo Stato membro di produzione e consegnati per la trasformazione durante gli anni di riferimento dei quali si tiene conto per il calcolo delle quote di produzione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

3. Tale comunicazione è effettuata, per il raccolto 1995, entro un termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, e per ciascuno dei raccolti successivi entro il 15 novembre dell'anno che li precede.

4. Lo Stato membro di produzione assegna il quantitativo corrispondente del proprio quantitativo del limite di garanzia specifico ai produttori che, negli anni di riferimento di cui al paragrafo 2, hanno consegnato tabacco ad imprese di trasformazione aventi sede in un altro Stato membro.

Ai fini dell'assegnazione della loro quota di produzione, i produttori che, negli anni di riferimento di cui al paragrafo 2, hanno consegnato tabacco ad imprese di trasformazione aventi sede in un altro Stato membro sono assimilati ai produttori che hanno consegnato la loro produzione ad un'impresa avente sede nel loro Stato membro.

Articolo 8

1. Per ciascun gruppo di varietà lo Stato membro rilascia, nel rispetto dei quantitativi del limite di garanzia, attestati di quote di produzione ai produttori stabiliti in una zona di produzione riconosciuta a norma dell'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Detti attestati di quote di produzione indicano in particolare l'avente diritto e il gruppo di varietà con i corrispondenti quantitativi ai quali essi si riferiscono.

2. Gli Stati membri definiscono la procedura per il rilascio degli attestati di quota di produzione e le misure di prevenzione delle frodi, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

3. Gli Stati membri possono stabilire dei quantitativi minimi per il rilascio degli attestati di quota di produzione. Tali quantitativi minimi non devono essere superiori a 500 kg.

4. Qualora un produttore fornisca la prova che, in seguito a circostanze eccezionali, la propria produzione è stata insolitamente bassa per un raccolto compreso nel periodo di riferimento, lo Stato membro determina, su richiesta dell'interessato, il quantitativo da prendere in considerazione per tale raccolto ai fini del rilascio del suo attestato di quota; per il raccolto 1993 e i raccolti successivi, tale quantitativo non può essere superiore ai quantitativi iscritti negli attestati di quota o nei certificati di coltivazione assegnati al produttore per il raccolto di cui trattasi. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni che essi intendono adottare.

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.

Articolo 9

1. Quando, per un raccolto e per uno Stato membro, il limite di garanzia stabilito per un gruppo di varietà a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è superiore al limite di garanzia applicabile al raccolto precedente, il quantitativo in eccesso rispetto a quest'ultimo limite di garanzia è ripartito in base a criteri obiettivi e coerenti che lo Stato membro deve stabilire e rendere pubblici. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni adottate in merito.

I quantitativi disponibili ai sensi del primo comma sono eventualmente ridotti dei quantitativi accantonati per la riserva prevista dal paragrafo 2.

Gli Stati membri possono in particolare prevedere che i quantitativi supplementari siano prioritariamente assegnati ai produttori che :

- a) subiscono una riduzione, rispetto al raccolto precedente, dei quantitativi interessati dai loro attestati di quota, per un altro gruppo di varietà ;
- b) possono, grazie al quantitativo supplementare, procedere ad una significativa razionalizzazione della loro produzione di tabacco del gruppo di varietà di cui trattasi ;
- c) hanno iniziato la produzione del gruppo di varietà di cui trattasi nel 1990 o nel 1991.

Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 14, costituiscono un fondo nazionale di attestati di quote di produzione possono versare i quantitativi supplementari anche a tale fondo.

2. L'Italia e la Grecia possono, per il raccolto 1995, costituire una riserva di tabacco in foglia appartenente ad altri gruppi di varietà da distribuire, in via prioritaria, a produttori che si impegnano a realizzare un programma di riconversione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Articolo 10

Ciascun produttore può consegnare il tabacco di un determinato gruppo di varietà e di uno stesso raccolto ad una sola impresa di trasformazione.

Le associazioni di produttori che abbiano la qualità di « produttore » possono tuttavia consegnare la loro produzione a più imprese di trasformazione.

Articolo 11

1. Gli attestati di quota di produzione che non sono stati utilizzati per la conclusione di contratti alla data appositamente fissata debbono essere resi dal produttore allo Stato membro che li ha emessi entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere da tale data.

2. Se il produttore non rende l'attestato di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, il suo quantitativo di riferimento per il raccolto successivo e per lo stesso gruppo di varietà è ridotto dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 15 %.

3. I quantitativi indicati negli attestati di cui al paragrafo 1, nonché gli altri quantitativi eventualmente disponibili, sono equamente ripartiti dagli Stati membri prima del 30 aprile dell'anno del raccolto, in base a criteri obiettivi e resi pubblici. Questa ripartizione deve avvantaggiare in via prioritaria i produttori che già dispongono di una quota. I criteri in parola sono stabiliti dallo Stato membro tenendo conto del parere delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2077/92.

Per il raccolto 1995 gli Stati membri sono autorizzati a prorogare sino al 29 luglio il termine di cui al primo comma.

TITOLO III

Trasferimento dei diritti

Articolo 12

Salvi i casi previsti dal presente titolo, le quote non possono essere né trasferite, né costituire oggetto di transazioni a titolo oneroso o gratuito, ed i quantitativi prodotti da un produttore non possono essere imputati ad altro produttore per il calcolo della quota.

Articolo 13

1. Se l'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, a qualsiasi titolo e segnatamente in seguito a vendita, locazione, affitto o per eredità, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione per tutto il periodo di riferimento, salvo contrarie disposizioni contrattuali.

2. Se solamente una parte di un'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione proporzionalmente alle superfici agricole acquisite. Le parti interessate possono tuttavia convenire che tale diritto resti integralmente al precedente o al nuovo titolare.

3. Fermo restando il paragrafo 1, un produttore affittuario delle superfici coltivate resta titolare dei quantitativi di riferimento e dei diritti acquisiti al termine del contratto di affitto.

4. Qualora un'azienda produttrice di tabacco sia o sia stata condotta in comune da più membri di una famiglia, questi debbono richiedere che sia rilasciato un solo attestato di quota di produzione, corrispondente alla somma dei quantitativi cui hanno diritto.

Articolo 14

1. Con l'autorizzazione dello Stato membro interessato, i produttori possono procedere ad uno scambio dei propri diritti ad un attestato di quota di produzione per un determinato gruppo di varietà contro un corrispondente attestato relativo ad un altro gruppo di varietà. Lo Stato membro può costituire un fondo nazionale di attestati di quote di produzione destinati agli aventi diritto ad uno scambio tra gruppi di varietà.

2. Lo scambio di diritti ad un attestato di quota di produzione a norma del paragrafo 1 costituisce un trasferimento definitivo, tra i produttori interessati, dei quantitativi di riferimento in base ai quali è stato emesso l'attestato di quota di produzione.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 15

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie in materia di distribuzione o di trasferimento delle quote di produzione siano demandate ad una commissione d'arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative alla composizione e alle deliberazioni di tali commissioni.

Articolo 16

Le imprese di trasformazione e i produttori consentono alle autorità competenti l'accesso alle informazioni e ai documenti necessari per l'applicazione del presente regolamento, nonché la loro utilizzazione.

Articolo 17

Per i raccolti 1995, 1996 e 1997, gli Stati membri possono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, associare in modo paritetico organizzazioni professionali esistenti e riconosciute, finché non siano state costituite organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92.

Articolo 18

1. Gli Stati membri costituiscono una base di dati informatizzata nella quale sono registrati, per ciascuna impresa di trasformazione, per ciascun produttore e per ciascuna associazione di produttori, i dati che consentono l'identificazione dei loro stabilimenti o delle loro unità di produzione, le quote o i quantitativi indicati sugli attestati di quota di produzione loro assegnati, nonché qualsiasi altra indicazione utile per il controllo del regime delle quote.

2. Gli Stati membri curano :

- la conservazione dei dati contenuti nella base informatizzata ;

- l'utilizzazione della base dati esclusivamente al fine dell'applicazione di quanto disposto al paragrafo 1 ;
- l'applicazione delle misure atte a garantire la protezione dei dati, in particolare contro furti e falsificazioni ;
- l'accesso, senza remore o eccessive spese, degli interessati ai dossier che li riguardano ;
- il rispetto del diritto degli interessati di far prendere in considerazione ogni modifica giustificata delle informazioni che li riguardano, in particolare il diritto di far espungere periodicamente i dati che non presentano più alcun interesse.

3. Le imprese di trasformazione e i produttori :

- non devono frapporre ostacoli alla realizzazione della base dati informatizzata da parte degli agenti appositamente qualificati ;
- devono fornire a detti agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

4. Fatta salva la legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali, gli Stati membri provvedono a rendere pubblica la quota di ogni singolo produttore utilizzata per la conclusione dei contratti di coltivazione o, se del caso, la quota di ciascun produttore membro di un'associazione di produttori, entro e non oltre un mese dalla data limite fissata per il rinvio degli attestati di quota non utilizzati, in modo che sia conosciuta da tutti i produttori interessati di una zona di produzione ristretta quale è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3478/92.

Articolo 19

Se le quote di produzione riguardano un'associazione di produttori aventi la qualità di « produttore », lo Stato membro vigila sull'equa ripartizione del quantitativo fra tutti i membri dell'associazione. Gli Stati membri devono inoltre disporre di dati esatti circa la produzione di tutti i singoli produttori, in modo che le quote di produzione possono eventualmente essere assegnate a questi ultimi.

In tal caso, le disposizioni del titolo II si applicano, *mutatis mutandis*, alla ripartizione tra i membri dell'associazione ; l'associazione di produttori può tuttavia effettuare, con il consenso di tutti i produttori interessati, una ripartizione diversa per garantire una migliore organizzazione della produzione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1067/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 27,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede, a partire dal raccolto 1994, la possibilità per gli Stati membri di versare direttamente il premio ai produttori, nonché la possibilità per questi ultimi di riportare al raccolto successivo la produzione eccedente, entro il limite massimo del 10 % della quota loro assegnata; che lo stesso regolamento prevede, a partire dal raccolto 1995, l'istituzione di un regime unico di quote di produzione e la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi sul premio; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/94⁽⁴⁾ precisandone le modalità di applicazione;

considerando che è opportuno precisare gli elementi essenziali del contratto di coltivazione, onde tener conto dell'eventualità di versamento diretto del premio al produttore;

considerando che è necessario prevedere, nel caso in cui il produttore riporti la produzione eccedente al raccolto successivo, la possibilità per l'organismo competente di verificare che, nel corso del raccolto successivo, l'interessato proceda alla riduzione corrispondente della produzione, in modo che siano rispettate le quote cumulative dei due raccolti;

considerando che è opportuno fissare con sufficiente anticipo i termini per la stipulazione e la registrazione dei contratti, per poter garantire, sin dall'inizio dell'anno del raccolto, uno sbocco stabile ai produttori per il futuro raccolto e nel contempo un regolare approvvigionamento delle imprese di trasformazione; che occorre prevedere, per il raccolto 1995, la possibilità per gli Stati membri di prorogare detti termini;

considerando che, in taluni Stati membri, la prima trasformazione era effettuata dalle stesse associazioni di produttori; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'or-

ganizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽⁶⁾, il regime istituito dallo stesso regolamento prevedeva la possibilità di effettuare la prima trasformazione sulla base di una dichiarazione di coltivazione anziché di un contratto di coltivazione; che il regolamento (CEE) n. 2075/92, che ha sostituito il predetto regolamento (CEE) n. 727/70, non prevede più tale possibilità;

considerando che, poiché la mancanza di tale agevolazione creava problemi di transizione nel settore ed il breve intervallo di tempo intercorso tra la riforma e la sua applicazione rendeva difficile la cessazione di questa prassi commerciale in tempo utile, è stato necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92 autorizzando, per i raccolti 1993 e 1994, l'attività di prima trasformazione da parte degli operatori che si erano già avvalsi di questa possibilità in passato, pur con specifiche e rigorose misure di controllo intese a prevenire le frodi; che queste disposizioni devono essere mantenute anche per il raccolto 1995, benché accompagnate da disposizioni specifiche per il caso in cui vengano assegnati quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che occorre precisare le condizioni per il versamento di anticipi ai produttori e per la detrazione di tali anticipi dai premi da versare;

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92, gli Stati membri decidono le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria nel settore del tabacco greggio; che è tuttavia opportuno che le misure di controllo rispondano a determinati requisiti atti a renderne l'applicazione il più possibile uniforme nella totalità degli Stati membri;

considerando che, conformemente all'articolo 5, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 2075/92, la concessione del premio è subordinata alla condizione che il tabacco in foglia provenga da una zona di produzione determinata e sia consegnato sotto scorta di un contratto di coltivazione; che tali condizioni possono essere facilmente eluse in mancanza di controlli tesi a verificare che le superfici dichiarate nel contratto siano effettivamente coltivate con la varietà indicata; che è quindi opportuno determinare un livello minimo di controllo delle superfici coltivate ad

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 91.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

opera degli Stati membri, nonché le conseguenze di eventuali irregolarità constatate; che tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive per evitare dichiarazioni false, pur nel rispetto del principio della proporzionalità;

considerando che, allo scopo di prevenire le frodi, il tabacco in foglia deve essere sottoposto a controllo all'atto della consegna da parte del produttore all'impresa di prima trasformazione; che deve rimanere sotto controllo sino alla fine delle fasi di trasformazione e condizionamento; che è altresì necessario controllare il tabacco in foglia importato dai paesi terzi e sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento presso la stessa impresa in cui viene lavorato il tabacco di origine comunitaria;

considerando che, per evitare qualsiasi ambiguità, è utile precisare il significato del termine «consegna»;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione europea, occorre specificare per questo Stato membro le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 nonché i tassi di umidità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3478/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il contratto di coltivazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) le parti che stipulano il contratto;
- b) il riferimento all'attestato della quota del produttore;
- c) la varietà di tabacco oggetto del contratto;
- d) il quantitativo massimo da consegnare;
- e) il luogo esatto in cui è coltivato il tabacco (zona di produzione di cui all'articolo 1, provincia, comune, estremi della particella o denominazione della località);
- f) la superficie della particella, escluse strade aziendali e recinzioni;
- g) il prezzo d'acquisto, escluso l'importo del premio;

h) la qualità cui si riferisce il prezzo;

i) i requisiti qualitativi minimi convenuti;

j) il termine di pagamento del prezzo d'acquisto, che non può essere superiore ad un mese dalla data della consegna.

Qualora lo Stato membro abbia deciso di versare i premi ai produttori tramite le imprese di prima trasformazione, il contratto di coltivazione deve contenere anche l'impegno dell'impresa di trasformazione a versare al produttore, oltre al prezzo, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente consegnato.»;

b) sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

«5. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, le parti contraenti di un contratto di coltivazione possono, mediante una clausola aggiuntiva scritta, aumentare i quantitativi inizialmente indicati nel contratto, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la clausola aggiuntiva specifica la produzione eccedente realizzata dal produttore nei luoghi e per il raccolto oggetto del contratto, entro il limite massimo del 10 % della quota assegnata al produttore per tale raccolto;

b) la clausola aggiuntiva è trasmessa per la registrazione all'autorità competente entro la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

La clausola aggiuntiva di cui al primo comma viene registrata dall'autorità competente, previa verifica che il produttore non abbia beneficiato di un riporto delle eccedenze nel precedente raccolto.

6. In deroga al paragrafo 5 e all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono considerare ammissibile al premio del raccolto 1995 la produzione eccedente del raccolto 1994, entro il limite massimo del 10 % della quota assegnata al produttore per quest'ultimo raccolto, sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) anteriormente al 25 maggio 1995 il produttore abbia dichiarato per iscritto al competente organismo di controllo la propria intenzione di fornire l'eccedenza del raccolto 1994 nel corso della fornitura del raccolto 1995, precisando il quantitativo di tabacco in questione e il luogo di magazzinaggio;

b) il produttore abbia stipulato un contratto di coltivazione per il raccolto 1995 con un'impresa di prima trasformazione nel quale figurino:

- l'accordo delle due parti sulla consegna, durante il raccolto 1995, dell'eccedenza realizzata dal produttore nel raccolto 1994 ;
- l'indicazione nel quantitativo di tabacco di cui trattasi ;
- il riferimento al certificato di coltivazione o all'attestato di quota del raccolto 1994.

c) copia della dichiarazione di cui alla lettera a) sia allegata al contratto di coltivazione stipulato con l'impresa di prima trasformazione per il raccolto 1995, all'atto della consegna del contratto stesso per la registrazione, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 2.

Le autorità competenti per la registrazione dei contratti verificano l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al primo comma, tenendo conto in particolare dei contratti stipulati e dei quantitativi effettivamente consegnati dal produttore al tempo del raccolto precedente, nonché del rispetto delle quote cumulative dei raccolti 1994 e 1995. »

2) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 31 marzo dell'anno del raccolto oggetto del contratto. Tale termine è tuttavia differito al 15 maggio dello stesso anno per la conclusione dei contratti di coltivazione in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (*).

Per il raccolto 1995, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i contratti stipulati entro il 30 giugno 1995 e, se si tratta di contratti stipulati in seguito all'assegnazione dei quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione, entro il 12 agosto 1995.

2. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione stipulati devono essere trasmessi per la registrazione all'organismo competente entro cinque giorni lavorativi dalla data limite fissata per la loro conclusione. Tuttavia, per la registrazione dei contratti stipulati in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95, tale termine è differito al 31 maggio dell'anno del raccolto oggetto del contratto per la registrazione dei contratti stipulati in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95.

Per il raccolto 1995, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i contratti trasmessi per la registrazione entro il 7 luglio 1995 e,

se si tratta di contratti stipulati in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95, entro il 25 agosto 1995.

(*) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5. »

3) L'articolo 5 bis è modificato come segue :

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1. Qualora un'associazione di produttori, avente la qualità di "produttore" ai sensi dell'articolo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1066/95, esegua la prima trasformazione del tabacco, il contratto di coltivazione è sostituito per il raccolto 1995, in via transitoria, da una dichiarazione di coltivazione che deve essere inoltrata alle autorità competenti dello Stato membro interessato, sempreché l'associazione abbia presentato una siffatta dichiarazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, a partire dal raccolto 1989 o in data successiva, che deve comunque essere anteriore al 20 giugno 1992.

Per il raccolto 1995, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio le dichiarazioni di coltivazione presentate alle autorità competenti entro il 30 giugno 1995 e, se si tratta di dichiarazioni emesse in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95, entro il 12 agosto 1995.

2. Nella dichiarazione di coltivazione devono essere riportati almeno i dati seguenti :

- a) il nome dell'associazione e dei suoi membri ;
- b) il riferimento agli attestati di quota ;
- c) la varietà di tabacco ;
- d) il quantitativo massimo da produrre ;
- e) la parte della produzione che verrà sottoposta alla prima trasformazione dall'associazione ;
- f) i luoghi esatti di produzione e di prima trasformazione ;
- g) le superfici coltivate dai soci. » ;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. La dichiarazione di coltivazione è registrata dall'autorità competente entro il 7 luglio 1995, previa verifica dell'esattezza dei dati forniti, tenendo conto in particolare dei dati concernenti la produzione e la trasformazione dei raccolti precedenti. Tale termine è tuttavia differito al 25 agosto dello stesso anno per la registrazione delle dichiarazioni di coltivazione emesse in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95. »

- 4) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'importo del premio che deve essere corrisposto al produttore, nonché il quantitativo da imputare all'attestato della quota di produzione dell'interessato sono calcolati in base al peso del tabacco in foglia del gruppo di varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta, preso in consegna dal trasformatore.

Tuttavia, se il tasso di umidità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell'allegato III per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato, per ogni punto di differenza, entro il limite del 4 % di umidità. »

- 5) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 9*

1. Salvo forza maggiore, il produttore deve consegnare l'intera sua produzione all'impresa di prima trasformazione entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello del raccolto, pena la perdita del diritto al versamento del premio.

La consegna deve essere effettuata direttamente nel luogo stesso in cui il tabacco sarà trasformato oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto. L'organismo di controllo riconosce tali centri di acquisto, che devono disporre di installazioni, strumenti di pesatura e di determinazione dell'umidità nonché di locali adeguati.

2. Entro il 25 maggio, ogni produttore comunica per iscritto all'organismo di controllo i quantitativi di tabacco in foglia non consegnati ad imprese di prima trasformazione alla data del 15 maggio, nonché il luogo in cui il tabacco è immagazzinato. L'organismo competente prende le misure necessarie ad impedire che il tabacco non consegnato ad imprese di prima trasformazione alla data del 15 maggio possa essere dichiarato proveniente dal raccolto successivo.

3. Qualora l'organismo di controllo constati la presenza di tabacco non dichiarato ai sensi del paragrafo 2, il quantitativo che deve figurare nell'attestato della quota cui il produttore ha diritto per il raccolto successivo è ridotto di una quantità pari al doppio di quella non dichiarata. »

- 6) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

1. Gli Stati membri decidono se versare i premi ai produttori tramite le imprese di trasformazione o direttamente.

Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi competenti per il versamento dei premi. La Commissione ne pubblica l'elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. L'impresa di trasformazione versa al produttore l'importo corrispondente al premio nel termine di un mese a decorrere dalla data delle consegne.

L'importo di cui al primo comma, nonché quello corrispondente al prezzo d'acquisto, devono essere versati dall'impresa di trasformazione o da un'associazione di produttori esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

3. Qualora lo Stato membro abbia deciso di corrispondere i premi direttamente ai produttori, l'importo corrispondente è versato in base ad un attestato provvisorio di controllo rilasciato dall'organismo di controllo, da cui risulti l'avvenuta consegna del tabacco. Per tale versamento si applica il termine previsto dal paragrafo 2. »

- 7) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 11*

Il premio è versato al produttore nella moneta dello Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato. »

- 8) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 12*

1. Se uno Stato membro decide di versare i premi ai produttori tramite le imprese di trasformazione, esso rimborsa l'importo dei premi versati dalle imprese di trasformazione interessate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. L'importo dei premi versati ai produttori è rimborsato all'impresa di trasformazione, dietro sua richiesta, in base ad un attestato di controllo rilasciato dagli organismi competenti previa verifica di tutte le consegne del raccolto effettuate all'impresa interessata, relative al gruppo di varietà di cui trattasi, secondo quanto disposto all'articolo 17.

L'attestato di cui al primo comma deve essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del raccolto.

3. La domanda di rimborso dei premi versati ai produttori deve recare per ogni consegna, ripartiti per raccolto e per gruppo di varietà, almeno i dati seguenti :

- a) la data del contratto di coltivazione relativo alla consegna, nonché la data di registrazione del contratto e il numero amministrativo assegnato al medesimo ;
- b) il gruppo di varietà del tabacco consegnato ;
- c) il nome del venditore ;
- d) il quantitativo di tabacco consegnato ;
- e) la data di consegna del tabacco ;
- f) il luogo di consegna del tabacco ;
- g) il prezzo o i prezzi d'acquisto versati, con l'indicazione delle qualità cui si riferiscono ;

- h) la prova dell'avvenuto pagamento al produttore dell'importo corrispondente al premio;
- i) l'originale dell'attestato della quota rilasciato al produttore.»

9) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 13*

1. Se uno Stato membro decide di versare i premi ai produttori tramite le imprese di trasformazione, esso applica un sistema di anticipi sui premi a favore delle imprese di trasformazione interessate, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

2. Gli Stati membri versano all'impresa di trasformazione, dietro sua richiesta, un anticipo sui premi da corrispondere ai produttori, in base ad un attestato redatto dal competente organismo di controllo. Detto attestato è rilasciato sulla base dei contratti di coltivazione stipulati dall'impresa di trasformazione e delle consegne effettuate o prevedibili.

Se entro sei settimane a decorrere dalla sua ricezione, l'importo dell'anticipo non è stato utilizzato dall'impresa di trasformazione per il versamento dei premi ai produttori, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computati a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a decorrere dalla data di ricezione dell'anticipo.

3. Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15 %.

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, la cauzione è svincolata esclusivamente su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Qualora sia stato versato un anticipo, la cauzione viene incamerata fino a concorrenza dell'importo dei premi per i quali la prova che ne consentirebbe lo svincolo non è stata presentata nel termine previsto per il rilascio del suddetto attestato.

5. La cauzione può essere svincolata dietro presentazione di un attestato provvisorio di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo e recante i seguenti dati :

- a) la presa in consegna del quantitativo di tabacco di cui trattasi da parte dell'impresa di prima trasformazione;
- b) la consegna di detto quantitativo nel quadro degli attestati di quota assegnati ai produttori;
- c) la conformità delle operazioni con le disposizioni in vigore;
- d) il versamento dell'importo corrispondente al premio ai produttori aventi diritto, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2.

In tal caso la cauzione può essere svincolata soltanto in ragione del 70 % dell'importo certificato dall'attestato provvisorio di controllo. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari, in particolare i periodi di consegna del tabacco e i quantitativi minimi che possono dare luogo alla compilazione di un attestato provvisorio di controllo.»

10) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 14*

1. Se uno Stato membro decide di versare i premi direttamente ai produttori, esso applica un sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori, conformemente ai paragrafi da 1 a 8.

2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato, su richiesta del produttore, in base ad un attestato di ammissibilità al beneficio dell'anticipo, redatto dal competente organismo di controllo.

3. Alla domanda di anticipo vanno acclusi i documenti seguenti :

- a) copia del contratto di coltivazione stipulato dal produttore o, se del caso, della dichiarazione di coltivazione rilasciata in nome del medesimo;
- b) copia dell'attestato della quota rilasciato al produttore o oggetto di detto contratto o di detta dichiarazione di coltivazione;
- c) una dichiarazione scritta del produttore in cui siano indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

4. L'attestato di cui al paragrafo 2 viene rilasciato dagli organismi di controllo previa verifica dei documenti di cui al paragrafo 3 e dell'esattezza della dichiarazione scritta presentata dal produttore.

5. Il versamento dell'anticipo, il cui importo non può superare il 50 % del premio da corrispondere al produttore, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15 %.

L'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto.

6. Se l'anticipo è corrisposto ad un'associazione di produttori ed entro sei settimane a decorrere dalla sua ricezione l'importo dell'anticipo non è stato versato ai soci aventi diritto, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computabili a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a decorrere dalla data di ricezione dell'anticipo.

7. L'importo dell'anticipo versato a un produttore viene detratto dall'importo del premio che deve essergli versato, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, a partire dalla prima consegna effettuata dal produttore in questione.

La cauzione costituita dal produttore è svincolata allorché l'anticipo versato è stato integralmente detratto dall'importo dei premi che deve essergli corrisposto. Tuttavia, la cauzione può essere svincolata progressivamente, man mano che viene detratto l'anticipo versato, fino a concorrenza del 70 % dell'importo dell'anticipo detratto.

Se, entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, un produttore non ha effettuato consegne che permettano di detrarre l'intero anticipo concesso sull'importo dei premi che deve essergli corrisposto, la cauzione costituita dallo stesso produttore viene incamerata a concorrenza dell'importo dell'anticipo non recuperato.

8. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nessuna domanda di anticipo può essere inoltrata da un produttore dopo che abbia iniziato le consegne.»

11) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 15*

Per le cauzioni che devono essere costituite ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*), salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.»

12) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 16*

1. I premi sono rimborsati o anticipati dallo Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato.

2. Se il tabacco è trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato, lo Stato membro in cui ha luogo la trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, previa verifica, tutti i dati necessari per il versamento dei premi o per lo svincolo delle cauzioni.»

13) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 17*

1. Laddove disposizioni analoghe non siano già state adottate a livello nazionale, gli Stati membri applicano in materia di controllo e di sanzioni le disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo comprendente i seguenti elementi :

- a) controlli in campo,
- b) un controllo delle consegne del tabacco in foglia,
- c) un controllo durante la fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco.

3. Nell'ambito dei controlli in campo, gli Stati membri effettuano sopralluoghi inopinati al fine di verificare i dati riportati nei contratti o nelle dichiara-

zioni di coltivazione, in particolare la superficie e il gruppo di varietà coltivati.

Per ciascuna impresa di trasformazione, viene controllato almeno il 5 % dei singoli produttori interessati dai contratti o dalle dichiarazioni di coltivazione registrati per gruppo di varietà; il campione sottoposto a controllo deve essere rappresentativo dei vari volumi di contratti o di dichiarazioni.

Se dal controllo risulta che il singolo produttore non coltiva tabacco, questi perde il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e ricevere una quota di produzione per quello successivo.

Se il controllo rivela che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % alla superficie dichiarata, il premio da corrispondere al produttore per il raccolto in corso e la quota eventuale da assegnare allo stesso produttore per il raccolto successivo sono ridotti in misura pari al doppio della differenza constatata.

Le sanzioni di cui al terzo e quarto commi precedenti non si applicano qualora il produttore o il trasformatore abbia segnalato per iscritto le divergenze agli organismi competenti prima dell'esecuzione dei controlli.

Se il controllo non può essere effettuato per motivi imputabili al produttore, salvo forza maggiore, la superficie è considerata come non coltivata.

4. Ogni consegna deve essere autorizzata dalla competente autorità di controllo, la quale dovrà essere stata precedentemente informata in modo da poter identificare la data di consegna.

Ogni consegna deve essere verificata dalla competente autorità di controllo. Nel corso di tale verifica deve essere accertato in particolare che l'autorità suddetta abbia in precedenza autorizzato la consegna.

Se la consegna ha luogo in un centro d'acquisto riconosciuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dopo il controllo il tabacco non trasformato può lasciare il centro d'acquisto soltanto per essere trasferito nello stabilimento di trasformazione. In tal caso il tabacco deve essere raggruppato in partite numerate di peso e tasso d'umidità ben definiti. Il trasferimento delle partite allo stabilimento di trasformazione deve essere autorizzato per iscritto dal competente organismo di controllo, il quale deve essere stato informato in precedenza in modo da poter identificare esattamente il mezzo di trasporto utilizzato, il tragitto, l'ora di partenza e di arrivo, nonché le partite di tabacco trasportate.

All'atto del ricevimento del tabacco nello stabilimento di trasformazione, la competente autorità di controllo accerta, in particolare tramite pesatura, che la consegna sia effettivamente costituita dalle partite controllate nei centri di acquisto.

L'organismo di controllo stabilisce le condizioni specifiche ritenute necessarie per il controllo delle operazioni.

Qualora l'organismo di controllo competente constati che il tabacco non trasformato non è stato consegnato nei luoghi menzionati all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, oppure che, per il trasferimento delle partite di tabacco controllate dal centro d'acquisto allo stabilimento di trasformazione, il trasportatore non possiede l'autorizzazione di trasporto di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa di trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo del tabacco in causa. Tale somma è computata a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

5. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco devono consentire di verificare, per ciascuna impresa, i quantitativi di tabacco in foglia prodotti nella Comunità oppure originari o provenienti da paesi terzi, posti sotto controllo, e di garantire che il tabacco non venga sottratto al controllo prima del completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco possa essere presentato più volte al controllo.

I controlli suddetti comportano:

- a) l'assoggettamento a controllo del tabacco greggio al momento dell'entrata nel luogo in cui avverrà la trasformazione;
- b) verifiche inopinate delle scorte detenute presso l'impresa di trasformazione;
- b) verifiche inopinate delle scorte detenute presso l'impresa di trasformazione;
- c) un controllo all'uscita dal luogo in cui il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;
- d) tutte le misure di controllo supplementari che lo Stato membro ritenga necessarie, in particolare allo scopo di evitare che vengano versati premi per il tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi.

6. I controlli di cui al paragrafo 5 devono essere effettuati nel luogo stesso di trasformazione del

tabacco in foglia. Le imprese interessate indicano per iscritto agli organismi competenti da cui dipendono, entro un termine fissato dallo Stato, i luoghi in cui avverrà la trasformazione. A questo fine, gli Stati membri possono determinare altre informazioni che le imprese di prima trasformazione sono tenute a comunicare agli organismi competenti.

7. Le imprese di trasformazione consentono agli organismi competenti l'accesso ai luoghi di trasformazione e di magazzinaggio del tabacco nonché ai dati e ai documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

8. Gli Stati membri si prestano mutua assistenza nel caso in cui il tabacco in foglia sia oggetto di scambi tra di essi.»

14) All'articolo 17 bis è aggiunto il seguente comma:

« Ai sensi del presente regolamento si intende per consegna qualsiasi operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura ad un'impresa di trasformazione, da parte di un produttore o di un'associazione di produttori, del tabacco greggio prodotto da questo produttore o dai soci dell'associazione di cui trattasi, in proprio nome e per proprio conto, in forza di un contratto di coltivazione stipulato dal produttore stesso o in suo nome.»

15) Gli allegati I e III sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1995, fatta eccezione per l'articolo 1, punto 1, lettera b) e il punto 6, che si applicano a decorrere dal raccolto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

Zone di produzione riconosciute

Gruppo di varietà secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92	Stato membro	Zona di produzione
I. Flue cured	Germania Grecia Francia Italia Spagna Portogallo Austria	Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Franconia, pianura del Reno e valli adiacenti, Brandeburgo, Meclemburgo, Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia Anhalt e Turingia Grecia continentale, Tessaglia, Macedonia, Tracia, Peloponneso e Epiro Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia, Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Picardia e Isola di Francia Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo e Regione Autonoma delle Azzorre Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark
II. Light air cured	Belgio Germania Grecia Francia Italia Spagna Portogallo Austria	Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale, Brandeburgo, Meclemburgo, Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia Anhalt e Turingia Macedonia e Tessaglia Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Alsazia, Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Borgogna e Linguadoca-Rossiglione Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Friuli, Toscana e Marche Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Regione autonoma delle Azzorre Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark
III. Dark air cured	Belgio Germania Francia Italia Spagna	Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia, centrale, Brandeburgo, Meclemburgo e Pomerania occidentale Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia, Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna e Isola della Riunione Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sicilia Estremadura, Andalusia, Castiglia-León, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e La Palma (isole Canarie)
IV. Fire cured	Italia Spagna	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Campania Estremadura e Andalusia

Gruppo di varietà secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92	Stato membro	Zona di produzione
V. Sun cured	Grecia	Epiro, Tessaglia, Peloponneso, Grecia continentale, Macedonia, Tracia e isole
	Italia	Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia
VI. Basmás	Grecia	Tracia, Macedonia, Grecia continentale e Tessaglia
VII. Katerini e varietà simili	Grecia	Macedonia, Grecia continentale, Epiro e Tessaglia
VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata	Grecia	Macedonia, Tessaglia, Grecia continentale, Tracia, Epiro, Peloponneso e isole

ALLEGATO II

* ALLEGATO III

Tassi di umidità di cui all'articolo 8

Gruppo di varietà	Tasso di umidità (in %)
I. <i>Flue cured</i>	16
II. <i>Light air cured</i>	
Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e Regione autonoma delle Azzorre	22
altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute dal Portogallo	20
III. <i>Dark air cured</i>	
Belgio, Germania, Francia	26
altri Stati membri	22
IV. <i>Fire cured</i>	22
V. <i>Sun cured</i>	16
VI. <i>Basmás</i>	16
VII. <i>Katerini</i>	16
VIII. <i>Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata</i>	16

REGOLAMENTO (CE) N. 1068/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 258 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare zucchero delle quote A e B oppure zucchero C nel quadro della normativa che disciplina tale mercato ; che le partite saranno aggiudicate all'offerta più favorevole tenuto conto delle condizioni applicabili alle rispettive categorie di zucchero ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitu-

dine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per ciascuna delle partite figuranti negli allegati le offerte vertono su zucchero prodotto nel quadro delle quote A o B oppure su zucchero C ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a), b) e rispettivamente c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽⁶⁾. Ogni offerta indica con precisione la categoria di zucchero alla quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87 nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LOTTO A

1. Azioni n. (1): vedi allegato II.
2. Programma : 1994 + 1995.
3. Beneficiario (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel. (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01; telex 30960 NL EURON].
4. Rappresentante del beneficiario (3): da designarsi dal beneficiario.
5. Luogo o paese di destinazione : vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare : zucchero bianco.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. Quantitativo globale : 258 t.
9. Numero di lotti : 1 (vedi allegato II).
10. Condizionamento e marcatura (6) (9) (11): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura : vedi allegato II.
Iscrizioni complementari : « Expiry date ... » (A 6 + A 7).
11. Modo di mobilitazione del prodotto : zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio :
— o zucchero A o B [lettere a) e b)],
— o zucchero C [lettera c)].
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco (10).
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : 26. 6. — 16. 7. 1995.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 29. 5. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 12. 6. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : 10 — 30. 7. 1995;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B, telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4): In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B : restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 2. 5. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 965/95 della Commissione (GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 40).

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131. A6 + A7 : il certificato di radioattività deve essere debitamente autenticato per i seguenti paesi : Sudan.
- (⁴) Per lo zucchero A e B :
- Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1).
- Per lo zucchero C :
- Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente :
- certificato sanitario.
- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (¹⁰) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (¹¹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Parti	Total Kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Mærkning på følgende språk
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
A	258	A1: 36 A2: 18 A3: 60 A4: 18 A5: 18 A6: 90 A7: 18	1479/94 1480/94 1481/94 1482/94 1483/94 8/95 21/95	Tanzania Kenya Uganda Uganda Uganda Sudan Sudan	English English English English English English English

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 4 278 t di latte in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per le partite A, B e C, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTE A e B

1. **Azioni n. (1):** vedi allegato II.
2. **Programma:** 1993 + 1994.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 I WFP).
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale:** 1 368 t.
9. **Numero di lotti:** 2 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (7):**
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IA.2.3, I.B.2, I.B.3.
Lotto A: in contenitori di 20 piedi.
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (8).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 26. 6. — 16. 7. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 29. 5. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 6. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10 — 30. 7. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 2. 5. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 943/95 della Commissione (GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 31).

LOTTO C

1. **Azioni n. (1):** vedi allegato II.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 I WFP).
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.C.1.
8. **Quantitativo globale:** 540 t.
9. **Numero di lotti:** 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (7):**
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IA.2.3, I.C.2, I.C.3.
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve essere operata posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (8).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 26. 6. — 16. 7. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 29. 5. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 6. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10 — 30. 7. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 2. 5. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 943/95 della Commissione (GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 31).

Lotti D, E, F e G

1. **Azioni n. (1):** 1402/94 (lotto D), 1403/94 (lotto E), 1404/94 (lotto F), 1405/94 (lotto G).
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), avenida Argentina n. 3017, Callao [tel. 29 10 65, telefax 33 76 35].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, (I.B.1).
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t.
9. **Numero di lotti:** 4 (D: 250 t; E: 250 t; F: 250 t; G: 250 t).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.A.2.3, I.B.2 e I.B.3).
Iscrizioni in spagnolo; iscrizioni supplementari: « Distribución gratuita ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Entrepôt PRONAA (vedi punto 4).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 19. 6. — 2. 7. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 7. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** 29. 5. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 6. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 3 — 16. 7. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: 13. 8. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (11):** Restituzione applicabile il 2. 5. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 943/95 della Commissione (GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 31).

LOTTO H

1. **Azione n. (1):** 1408/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Tunisia.
4. **Rappresentante del beneficiario:** STIL-25, rue Bel Hassen Ben Chaabane 1105 El Omrane (Tunis); tel. (216-1) 560 117/562 483; fax 561 882; telex 15322TN-Tunisie.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Tunisia.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)(4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.2.3 e I.A.3; iscrizioni in francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco — fob murata (8).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** 26. 6. — 16. 7. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 29. 5. 1995, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 6. 1995, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: 10 — 30. 7. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 2. 5. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 943/95 della Commissione (GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 31).

LOTTO I

1. **Azione n. (1):** 1460/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Mozambico.
4. **Rappresentante del beneficiario:**
Food Security Department, Av. 25 de Setembro, 1008 Maputo. Tel : (258-1) 428771, telefax 429455.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 370 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, (I.A.2, I.A.2.3 e I.A.3).
Iscrizioni in lingua portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve essere operata posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 19. 6. — 2. 7. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 7. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 29. 5. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 6. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 3 — 16. 7. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: 13. 8. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97].
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 2. 5. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 943/95 della Commissione (GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 31).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- [Lotti D, E, F, G : Manuel Gonzales Olaechea n. 247, San Isidro, LIMA. Tel. : (51-14) 41 58 27, fax : 41 80 17].
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente :
- certificato sanitario.
 - lotti D, E, F, G, H, I, certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁷) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I.A.3. c) o I. B. 3. c) o I.C.3. c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (⁸) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese fino al momento in cui i prodotti hanno varicato la murata della nave.
- (⁹) Per le partite A, B, C in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (¹⁰) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Parti	Total Kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Mærkning på følgende språk
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
A	900	A1: 872 A2: 28	1806/93 1422/94	Somalia Somalia	English English
B	468	B1: 153 B2: 215 B3: 100	1439/94 1424/94 1441/94	Burundi Botswana Uganda	Français English English
C	540	C1: 150 C2: 390	1425/94 1426/94	Uganda Tanzania	English English

REGOLAMENTO (CE) N. 1070/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1995/1996, di 200 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito ;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1995, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente a partire dal 1° luglio 1995 ; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, terzo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo ;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁶⁾ ; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 200 000 tonnellate di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 200 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione non può aver luogo prima del 1° luglio 1995.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 200 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare solo a partire dal 1° luglio 1995. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 maggio 1995, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito.

Articolo 5

Per le offerte presentate anteriormente al 1° luglio 1995 si applicano le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il pagamento dev'essere effettuato entro il 31 luglio 1995;
- in deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta;
- fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo, le offerte sono convertite utilizzando il tasso di conversione agricolo in vigore al momento del pagamento della partita dei cereali di cui trattasi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità doganali di esportazione ha avuto luogo a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento ammassatore, nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando

di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

- 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
- un punto percentuale per il tenore di umidità,
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (¹)

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

- oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo d'intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo d'intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

(¹) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili

all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 8

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
England	133 000
Scotland	61 000

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

[Articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1070/95]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

[Regolamento (CE) n. 1070/95]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

— DG VI-C-1

— Telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax : 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1071/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1995****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1995/1996, di 500 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1995, ma riguarnerà forniture che potranno aver luogo solamente a partire dal 1° luglio 1995; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, terzo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁶⁾; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 500 000 tonnellate di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di segala, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione non può aver luogo prima del 1° luglio 1995.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare solo a partire dal 1° luglio 1995. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 maggio 1995, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 5

Per le offerte presentate anteriormente al 1° luglio 1995 si applicano le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il pagamento dev'essere effettuato entro il 31 luglio 1995;
- in deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta;
- fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo, le offerte sono convertite utilizzando il tasso di conversione agricolo in vigore al momento del pagamento della partita dei cereali di cui trattasi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità doganali di esportazione ha avuto luogo a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

- 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,
- un punto percentuale per il tenore di umidità,
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽¹⁾, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

(1) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili

all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	286 223
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	164 465
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	49 310

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

[Articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/95]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

[Regolamento (CE) n. 1071/95]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

— DG VI-C-1

— Telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax : 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1072/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1995/1996, di 1 000 000 di tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1995, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente a partire dal 1° luglio 1995 ; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, terzo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo ;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁶⁾ ; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 1 000 000 di tonnellate di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 di tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione non può aver luogo prima del 1° luglio 1995.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il 1 000 000 di tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare solo a partire dal 1° luglio 1995. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 maggio 1995, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 5

Per le offerte presentate anteriormente al 1° luglio 1995 si applicano le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il pagamento dev'essere effettuato entro il 31 luglio 1995;
- in deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta;
- fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo, le offerte sono convertite utilizzando il tasso di conversione agricolo in vigore al momento del pagamento della partita dei cereali di cui trattasi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità doganali di esportazione ha avuto luogo a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92

e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽¹⁾, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

(¹) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili

all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	433 078
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	23 902
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	165 352
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	378 556

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

[Articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1072/95]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1072/95]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (permemoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)— Telefax : 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 300 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 300 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁴⁾;

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del

presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 300 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 300 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 10 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 settembre 1995, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 maggio 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 27 luglio 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt-am-Main
(telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 settembre 1995, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

- Destinos a la transformación [Reglamento (CE) n° 1073/95],
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1073/95),
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1073/95),
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/95],
- For processing (Regulation (EC) No 1073/95),
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 1073/95],
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1073/95],
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1073/95),
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 1073/95],
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 1073/95],
- För bearbetning (förordning (EG) nr 1073/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	161 298
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	19 104
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg- Vorpommern	52 749
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	66 845

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 300 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco o destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 1073/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

DG VI (c/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
— 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
— 295 25 15
— 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 1074/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1995****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 100 000 t di segala; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 100 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁴⁾;

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del

presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 100 000 t di segala da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzino al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 10 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 settembre 1995, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 maggio 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 27 luglio 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt-am-Main
(telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 settembre 1995, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna della segala in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 1074/95],
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1074/95),
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1074/95),
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1074/95],
- For processing (Regulation (EC) No 1074/95),
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 1074/95],
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1074/95],
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1074/95),
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 1074/95],
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 1074/95],
- För bearbetning (förordning (EG) nr 1074/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	20 617
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	2 966
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg- Vorpommern	29 446
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	46 968

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 100 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco o destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 1074/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (c/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
 — 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
 — 295 25 15
 — 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 1075/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1995****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle uova e del pollame e che sospende la fissazione anticipata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 3652/81 prevede misure intese a garantire il rispetto del limite quantitativo previsto per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995, limite fissato a norma del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione⁽³⁾ recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round;

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni presentate l'8 e il 9 maggio 1995 sono superiori allo smercio normale constatato sia nel settore delle uova che nel settore del pollame e che è quindi necessario stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti in virtù del regolamento (CE) n. 974/95;

considerando che è quindi opportuno, nel periodo dal 15 al 31 maggio, non accogliere più domande di prefissa-

zione delle restituzioni in virtù del regolamento (CE) n. 974/95 e respingere le domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di prefissazione delle restituzioni presentate in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 nei settori delle uova e del pollame:

- 1) le domande presentate l'8 e il 9 maggio 1995 sono accolte nella misura del 66,67 % per le uova e del 53,45 % per il pollame,
- 2) non è dato seguito alle domande pendenti i cui titoli di prefissazione avrebbero dovuto essere rilasciati a partire dal 17 maggio 1995.
- 3) la presentazione delle domande è sospesa dal 15 al 17 maggio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

REGOLAMENTO (CE) N. 1076/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 944/95 della Commissione⁽²⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 944/95 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 42.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		18,71	0403 10 16	(1)	2,5574/kg + 33,45
0401 10 90		17,25	0403 10 22		27,69
0401 20 11		24,78	0403 10 24		31,97
0401 20 19		23,32	0403 10 26		73,83
0401 20 91		29,06	0403 10 32	(1)	0,2040/kg + 31,99
0401 20 99		27,60	0403 10 34	(1)	0,2468/kg + 31,99
0401 30 11		70,92	0403 10 36	(1)	0,6654/kg + 31,99
0401 30 19		69,46	0403 90 11		132,67
0401 30 31		133,59	0403 90 13		224,10
0401 30 39		132,13	0403 90 19		264,49
0401 30 91		221,47	0403 90 31	(1)	1,2392/kg + 33,45
0401 30 99		220,01	0403 90 33	(1)	2,1535/kg + 33,45
0402 10 11	(*)	132,67	0403 90 39	(1)	2,5574/kg + 33,45
0402 10 19	(*) (*)	123,92	0403 90 51		27,69
0402 10 91	(1) (*)	1,2392/kg + 33,45	0403 90 53		31,97
0402 10 99	(1) (*)	1,2392/kg + 24,70	0403 90 59		73,83
0402 21 11	(*)	224,10	0403 90 61	(1)	0,2040/kg + 31,99
0402 21 17	(*)	215,35	0403 90 63	(1)	0,2468/kg + 31,99
0402 21 19	(*) (*)	215,35	0403 90 69	(1)	0,6654/kg + 31,99
0402 21 91	(*) (*)	264,49	0404 10 02		32,88
0402 21 99	(*) (*)	255,74	0404 10 04		224,10
0402 29 11	(1) (*) (*)	2,1535/kg + 33,45	0404 10 06		264,49
0402 29 15	(1) (*)	2,1535/kg + 33,45	0404 10 12		132,67
0402 29 19	(1) (*)	2,1535/kg + 24,70	0404 10 14		224,10
0402 29 91	(1) (*)	2,5574/kg + 33,45	0404 10 16		264,49
0402 29 99	(1) (*)	2,5574/kg + 24,70	0404 10 26	(1)	0,3288/kg + 24,70
0402 91 11	(*)	49,91	0404 10 28	(1)	2,1535/kg + 33,45
0402 91 19	(*)	49,91	0404 10 32	(1)	2,5574/kg + 33,45
0402 91 31	(*)	62,39	0404 10 34	(1)	1,2392/kg + 33,45
0402 91 39	(*)	62,39	0404 10 36	(1)	2,1535/kg + 33,45
0402 91 51	(*)	133,59	0404 10 38	(1)	2,5574/kg + 33,45
0402 91 59	(*)	132,13	0404 10 48	(2)	0,3288/kg
0402 91 91	(*)	221,47	0404 10 52	(2)	2,1535/kg + 7,29
0402 91 99	(*)	220,01	0404 10 54	(2)	2,5574/kg + 7,29
0402 99 11	(*)	70,51	0404 10 56	(2)	1,2392/kg + 7,29
0402 99 19	(*)	70,51	0404 10 58	(2)	2,1535/kg + 7,29
0402 99 31	(1) (*)	1,2921/kg + 29,08	0404 10 62	(2)	2,5574/kg + 7,29
0402 99 39	(1) (*)	1,2921/kg + 27,62	0404 10 72	(2)	0,3288/kg + 24,70
0402 99 91	(1) (*)	2,1709/kg + 29,08	0404 10 74	(2)	2,1535/kg + 31,99
0402 99 99	(1) (*)	2,1709/kg + 27,62	0404 10 76	(2)	2,5574/kg + 31,99
0403 10 02		132,67	0404 10 78	(2)	1,2392/kg + 31,99
0403 10 04		224,10	0404 10 82	(2)	2,1535/kg + 31,99
0403 10 06		264,49	0404 10 84	(2)	2,5574/kg + 31,99
0403 10 12	(1)	1,2392/kg + 33,45	0404 90 11		132,67
0403 10 14	(1)	2,1535/kg + 33,45	0404 90 13		224,10

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0404 90 19		264,49	0406 90 23	(3) (*)	194,39
0404 90 31		132,67	0406 90 25	(3) (*)	194,39
0404 90 33		224,10	0406 90 27	(3) (*)	194,39
0404 90 39		264,49	0406 90 29	(3) (*)	194,39
0404 90 51	(1)	1,2392/kg + 33,45	0406 90 31	(3) (*)	194,39
0404 90 53	(1) (2)	2,1535/kg + 33,45	0406 90 33	(3) (*)	194,39
0404 90 59	(1)	2,5574/kg + 33,45	0406 90 35	(3) (*)	194,39
0404 90 91	(1)	1,2392/kg + 33,45	0406 90 37	(3) (*)	194,39
0404 90 93	(1) (2)	2,1535/kg + 33,45	0406 90 39	(3) (*)	194,39
0404 90 99	(1)	2,5574/kg + 33,45	0406 90 50	(3) (*)	194,39
0405 00 11	(3)	227,22	0406 90 61	(3) (*)	468,91
0405 00 19	(3)	227,22	0406 90 63	(3) (*)	468,91
0405 00 90		277,21	0406 90 69	(3) (*)	468,91
0406 10 20	(3) (*)	235,29	0406 90 73	(3) (*)	194,39
0406 10 80	(3) (*)	311,18	0406 90 75	(3) (*)	194,39
0406 20 10	(3) (*)	468,91	0406 90 76	(3) (*)	194,39
0406 20 90	(3) (*)	468,91	0406 90 78	(3) (*)	194,39
0406 30 10	(3) (*)	185,77	0406 90 79	(3) (*)	194,39
0406 30 31	(3) (*)	181,47	0406 90 81	(3) (*)	194,39
0406 30 39	(3) (*)	185,77	0406 90 82	(3) (*)	194,39
0406 30 90	(3) (*)	302,56	0406 90 84	(3) (*)	194,39
0406 40 10	(3) (*)	190,37	0406 90 85	(3) (*)	194,39
0406 40 50	(3) (*)	190,37	0406 90 86	(3) (*)	194,39
0406 40 90	(3) (*)	190,37	0406 90 87	(3) (*)	194,39
0406 90 01	(3) (*)	255,78	0406 90 88	(3) (*)	194,39
0406 90 02	(3) (*)	195,42	0406 90 93	(3) (*)	235,29
0406 90 03	(3) (*)	195,42	0406 90 99	(3) (*)	311,18
0406 90 04	(3) (*)	195,42	1702 10 10		76,81
0406 90 05	(3) (*)	195,42	1702 10 90		76,81
0406 90 06	(3) (*)	195,42	2106 90 51		76,81
0406 90 07	(3) (*)	195,42	2309 10 15		95,86
0406 90 08	(3) (*)	195,42	2309 10 19		124,36
0406 90 09	(3) (*)	195,42	2309 10 39		116,31
0406 90 12	(3) (*)	195,42	2309 10 59		95,49
0406 90 14	(3) (*)	195,42	2309 10 70		124,36
0406 90 16	(3) (*)	195,42	2309 90 35		95,86
0406 90 18	(3) (*)	195,42	2309 90 39		124,36
0406 90 19	(3) (*)	468,91	2309 90 49		116,31
0406 90 21	(3) (*)	255,78	2309 90 59		95,49
			2309 90 70		124,36

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1) modificato,

- per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34) modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca, e al regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8) per la Bulgaria e la Romania,

sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85) modificato.

(5) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1077/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 25	052	69,9
	060	80,2
	066	57,8
	204	50,9
	212	117,9
	624	89,0
	999	77,6
0707 00 20	052	47,2
	053	166,9
	060	39,2
	066	63,0
	068	64,4
	204	49,1
	624	207,3
0709 90 75	999	91,0
	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1078/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 195/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1046/95 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 195/95 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 46,590 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 109.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 dell'11. 5. 1995, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1079/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 901/95 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽⁵⁾; che il paragrafo 2, dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 996/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli ⁽⁶⁾, il periodo di conferma iniziato il 25 aprile 1995 termina il 24 maggio 1995;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati, dal 5 al 14 maggio 1995 e all'applicazione dell'articolo 2 del

regolamento (CE) n. 996/95, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira sterlina;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato,

oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 901/95 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 92 del 25. 4. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,8337	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,74166	corone danesi
	1,94962	marchi tedeschi
	302,837	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	5,88000	marchi finlandesi
	2,19672	fiorini olandesi
	0,829498	sterline irlandesi
2	311,19	lire italiane
	13,7190	scellini austriaci
	170,165	pesete spagnole
	9,91834	corone svedesi
	0,840997	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,2632	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,5351	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,44390	corone danesi		8,06423	corone danesi
	1,87463	marchi tedeschi		2,03085	marchi tedeschi
	291,189	dracme greche		315,455	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,65385	marchi finlandesi		6,12500	marchi finlandesi
	2,11223	fiorini olandesi		2,28825	fiorini olandesi
	0,797594	sterline irlandesi		0,864060	sterline irlandesi
2	222,30	lire italiane	2	407,49	lire italiane
	13,1913	scellini austriaci		14,2906	scellini austriaci
	163,620	pesete spagnole		177,255	pesete spagnole
	9,53687	corone svedesi		10,3316	corone svedesi
	0,808651	sterline britanniche		0,876039	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1060/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 11 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 46.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
1701 11 10	40,09 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,09 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,09 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,09 ⁽¹⁾
1701 91 00	51,03
1701 99 10	51,03
1701 99 90	51,03 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1995****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 960/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1013/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 960/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'11 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 960/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 5. 5. 1995, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,5103	—
1702 20 90	0,5103	—
1702 30 10	—	59,06
1702 40 10	—	59,06
1702 60 10	—	59,06
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	112,21
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,5103	—
1702 90 30	—	59,06
1702 90 60	0,5103	—
1702 90 71	0,5103	—
1702 90 80	—	112,21
1702 90 99	0,5103	—
2106 90 30	—	59,06
2106 90 59	0,5103	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 1082/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 178/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1024/95 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (*)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (5)
1006 10 21	—	187,86	384,43
1006 10 23	—	191,15	391,01
1006 10 25	—	191,15	391,01
1006 10 27	293,26	191,15	391,01
1006 10 92	—	187,86	384,43
1006 10 94	—	191,15	391,01
1006 10 96	—	191,15	391,01
1006 10 98	293,26	191,15	391,01
1006 20 11	—	235,91	480,54
1006 20 13	—	240,03	488,76
1006 20 15	—	240,03	488,76
1006 20 17	366,57	240,03	488,76
1006 20 92	—	235,91	480,54
1006 20 94	—	240,03	488,76
1006 20 96	—	240,03	488,76
1006 20 98	366,57	240,03	488,76
1006 30 21	—	290,23	609,26
1006 30 23	—	336,67	702,06
1006 30 25	—	336,67	702,06
1006 30 27	526,55	336,67	702,06
1006 30 42	—	290,23	609,26
1006 30 44	—	336,67	702,06
1006 30 46	—	336,67	702,06
1006 30 48	526,55	336,67	702,06
1006 30 61	—	309,51	648,86
1006 30 63	—	361,38	752,60
1006 30 65	—	361,38	752,60
1006 30 67	564,45	361,38	752,60
1006 30 92	—	309,51	648,86
1006 30 94	—	361,38	752,60
1006 30 96	—	361,38	752,60
1006 30 98	564,45	361,38	752,60
1006 40 00	—	65,36	137,98

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE modificata.

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 11 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	111,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	111,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	59,75 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	110,05
1001 90 99	110,05 ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	144,36 ⁽⁶⁾
1003 00 10	107,18
1003 00 90	107,18 ⁽²⁾
1004 00 00	108,43
1005 10 90	111,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	111,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	115,88 ⁽⁴⁾
1008 10 00	57,97 ⁽²⁾
1008 20 00	62,40 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
1008 30 00	0 ⁽²⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	0
1101 00 11	197,44 ⁽²⁾
1101 00 15	197,44 ⁽²⁾
1101 00 90	197,44 ⁽²⁾
1102 10 00	247,42
1103 11 10	134,11
1103 11 90	225,03
1107 10 11	209,03
1107 10 19	159,51
1107 10 91	203,92 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	155,69 ⁽²⁾
1107 20 00	179,27 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽¹¹⁾ Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1995

che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari dal Cile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/164/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuto dal Cile per l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 93/436/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/675/CE⁽³⁾; che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente in Cile trasmette un nuovo elenco;

considerando che l'autorità competente del Cile aveva proposto un riconoscimento temporaneo agli stabilimenti per effettuare i controlli previsti dall'articolo 6 della direttiva 91/493/CEE e dalla decisione 94/356/CE della Commissione⁽⁴⁾ e che le garanzie fornite dall'autorità competente del Cile dimostrano che l'effettuazione di questi controlli è sulla buona strada ma che è necessario prolungare fino al 31 dicembre 1995 la dilazione concessa per la loro effettuazione completa;

considerando che le competenti autorità in Cile hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 8

stabilimenti e 1 nave officina e nel quale sono state modificate le informazioni di 1 stabilimento e dal quale sono stati ritirati 1 stabilimento e 7 navi officina;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della decisione 93/436/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 50.

ALLEGATO

• ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

I. Stabilimenti

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al ⁽¹⁾
01003	Procemar SA Arica	31. 12. 1995
01007	Frigopesca SA Arica	31. 12. 1995
01011	Agropesca SA Arica	31. 12. 1995
01012	Novamar SA Arica	31. 12. 1995
01013	Pesquera Marvesa SA Arica	31. 12. 1995
01017	Hema SA Arica	31. 12. 1995
01060	Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique	31. 12. 1995
01062	Sociedad Marítima y Armadora San Jorge Ltda Iquique	31. 12. 1995
01064	Pesquera del Norte SA Iquique	31. 12. 1995
01065	Pesquera Vamar Ltda Iquique	31. 12. 1995
01068	Inversiones Santa Mónica Ltda Iquique	31. 12. 1995
01069	Pesquera Centomar Ltda Iquique	31. 12. 1995
01070	Sarmenia Cultivos Marinos Iquique	31. 12. 1995
01072	Pesquera Helga Mánquez Monardez-Iquique	31. 12. 1995
01073	Pesquera Guimar SA Iquique	31. 12. 1995
01074	Octomar Importaciones-Exportaciones Ltda Iquique	31. 12. 1995
02005	Helga Mánquez Monardes Tocopilla	31. 12. 1995
02022	Pesquera Friomar Ltda Antofagasta	31. 12. 1995
02023	Rodolfo Rojas y Cía Ltda Antofagasta	31. 12. 1995
02025	Pesquera Marazul Ltda Antofagasta	31. 12. 1995
02029	Universidad de Antofagasta Antofagasta	31. 12. 1995
02030	Sociedad Abaroa y Gómez Ltda Antofagasta	31. 12. 1995
02034	Hugo Díaz Marín Antofagasta	31. 12. 1995
02035	Pesquera Arántzazu SA Antofagasta	31. 12. 1995
02037	Norpesca Ltda Antofagasta	31. 12. 1995
02040	Granja Marina SA Antofagasta	31. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
02043	Oriele Rojas Rojas Antofagasta	31. 12. 1995
02044	Consuelo Freire Saavedra Antofagasta	31. 12. 1995
02046	Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta	31. 12. 1995
02049	Pesquera Obilinovic Ltda Antofagasta	31. 12. 1995
02050	Pesquera y Conservera Tamai Ltda Taltal	31. 12. 1995
02055	Consuelo Freire Saavedra Taltal	31. 12. 1995
02066	Santana y Cía Ltda Mejillones	31. 12. 1995
03061	Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera	31. 12. 1995
03062	Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera	31. 12. 1995
03067	Gilframar Ltda Caldera	31. 12. 1995
03072	Pesquera Playa Blanca SA Caldera	31. 12. 1995
03073	Cabo Negro SA Caldera	31. 12. 1995
03074	Pesquera Skuna Ltda Caldera	31. 12. 1995
03077	Pesquera Huillinco Ltda Caldera	31. 12. 1995
03078	Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera	31. 12. 1995
03079	Pesquera MTS-CA SA Caldera	31. 12. 1995
03090	Mar del Norte Ltda Caldera	31. 12. 1995
03094	Cultivos Marinos Flamenco Ltda Caldera	31. 12. 1995
03095	Cultivos Marinos Internacionales SA Caldera	31. 12. 1995
04002	Sarpesca SA Coquimbo	31. 12. 1995
04004	Luis Felipe Videla Julio Coquimbo	31. 12. 1995
04005	Pesquera Humboldt SA Coquimbo	31. 12. 1995
04007	Pesquera San José SA Coquimbo	31. 12. 1995
04009	Soc. Pesquera Baquedano Ltda Coquimbo	31. 12. 1995
04010	Soc. Procesadora de Alimentos Provelco Ltda Coquimbo	31. 12. 1995
04011	Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo	31. 12. 1995
04012	Frigorifico dal Nord Ltda Coquimbo	31. 12. 1995
04013	Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo	31. 12. 1995
04017	Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coquimbo	31. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (!)
04023	Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo	31. 12. 1995
04031	Pesquera Andacollo SA Coquimbo	31. 12. 1995
04037	Prodiel Alimentos Limitada Coquimbo	31. 12. 1995
04052	Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo	31. 12. 1995
04056	Sociedad Pesca Marina Ltda Coquimbo	31. 12. 1995
04057	Com. E Inversiones Loanco Ltda Tongoy	31. 12. 1995
04059	Omega Seafoods Coquimbo	31. 12. 1995
04062	Yacurimar SA Coquimbo	31. 12. 1995
05003	Pesquera Quintero SA Quintero	31. 12. 1995
05004	Pesquera Papudo SA Quintero	31. 12. 1995
05005	Sociedad Comercial e Industrial Golden Seagull Quintero	31. 12. 1995
05011	Pesquera Santa Lucía SA Quintero	31. 12. 1995
05054	Comercial Alesa SA Valparaíso	31. 12. 1995
05057	Pesquera Francis Drake SA Valparaíso	31. 12. 1995
05060	Conservera Trans Antartic Ltda Valparaíso	31. 12. 1995
05067	La Ballenita Ltda Valparaíso	31. 12. 1995
05071	Intercomercial Sama SA Valparaíso	31. 12. 1995
05074	Sociedad Comercial Frigorífico Valparaíso Ltda Valparaíso	31. 12. 1995
05077	Mavicruz SA Valparaíso	31. 12. 1995
05079	Pesquera Marli Mar SA Valparaíso	31. 12. 1995
05200	Pesquera Catalina San Antonio	31. 12. 1995
05205	Jaime Azócar Campusano San Antonio	31. 12. 1995
05210	Pesquera Santo Domingo SA San Antonio	31. 12. 1995
05211	Pesquera San Sebastián SA San Antonio	31. 12. 1995
05212	Pesquera Mamiña SA San Antonio	31. 12. 1995
05214	Pesquera Marazul Ltda San Antonio	31. 12. 1995
05218	Compañía de Comercio Montemar SA San Antonio	31. 12. 1995
07005	Pesquera Constitución Ltda Constitución	31. 12. 1995
08003	Chile Algas Talcahuano	31. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
08090	Conservas Multiexport SA Coronel	31. 12. 1995
08091	Macrogel Ltda Talcahuano	31. 12. 1995
08097	Arlavan Ltda Talcahuano	31. 12. 1995
08098	Comercial Alesa SA Talcahuano	31. 12. 1995
08100	Pesquera Santa María SA Talcahuano	31. 12. 1995
08104	Prodemar Ltda Talcahuano	31. 12. 1995
08107	Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano	31. 12. 1995
08113	Iquique-Guanaye Talcahuano	31. 12. 1995
08116	Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano	31. 12. 1995
08119	Pesquera del Cabo SA Talcahuano	31. 12. 1995
08120	Pesquera San José del Sur SA Talcahuano	31. 12. 1995
08123	Pesquera El Golfo SA Talcahuano	31. 12. 1995
08128	Pesquera Cantábrico SA Talcahuano	31. 12. 1995
08133	Unifish SA Talcahuano	31. 12. 1995
08134	Pesquera América Fish Ltda Talcahuano	31. 12. 1995
08136	Frioexport SA Coronel	31. 12. 1995
08137	Heriberto Muñoz Concha Talcahuano	31. 12. 1995
08138	Pesquera Grimar SA Talcahuano	31. 12. 1995
08141	Frigorífico Talcahuano Talcahuano	31. 12. 1995
08142	Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano	31. 12. 1995
08143	Compañía Pesquera Camanchaca SA Tomé	31. 12. 1995
08146	Pesquera Larus Ltda Talcahuano	31. 12. 1995
08148	Unifish Canning Talcahuano	31. 12. 1995
08150	Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano	31. 12. 1995
08152	La Fuente del Mar Talcahuano	31. 12. 1995
08157	Thomas Campbell G. Talcahuano	31. 12. 1995
08250	Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano	31. 12. 1995
08252	Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal "Funcap" Coronel	31. 12. 1995
08253	Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel	31. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
08254	Independent Fisheries SA Coronel	31. 12. 1995
08259	Comercial e Industrial Anchomar Ltda Coronel	31. 12. 1995
08264	Pesquera del Norte SA Coronel	31. 12. 1995
08269	Ferrol Ltda Coronel	31. 12. 1995
09009	Conservasur Ltda Temuco	31. 12. 1995
10012	Fast-Service Ltda Valdivia	31. 12. 1995
10014	Serviven SA Valdivia	31. 12. 1995
10018	Piscícola Entreríos SA Valdivia	31. 12. 1995
10019	Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia	31. 12. 1995
10030	Isla Tenglo Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10032	Eicomar SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10034	Pesquera Trans Antarctic Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10036	Proaustral Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10037	Jaalmar Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10039	Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10050	Pesquera Royale Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10053	Alimentos Multiexport SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10054	Infrimar Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10055	Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10057	Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10058	Asenav SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10060	Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt	31. 12. 1995
10063	Tamai Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10064	Pesquera Mar Antártico SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10066	Aquasur Fisheries SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10067	Agroindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10068	Dipromar SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10070	Nichiro Chile Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10072	Pesquera Aguamar SA Puerto Montt	31. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (!)
10076	Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10080	Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10081	Conservamar SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10082	Produal Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10083	Seabay Chile SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10084	Ventisqueros SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10085	Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10092	Vartich Comercio Exterior Puerto Montt	31. 12. 1995
10097	Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10100	Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt	31. 12. 1995
10103	Canales del Sur SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10111	Acuicultura Lago Verde y Cia Ltda Puerto Montt	31. 12. 1995
10116	Comercial e Industrial del Sur SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10123	Salmopack SA Puerto Montt	31. 12. 1995
10150	Conservera San Rafael Ltda Calbuco	31. 12. 1995
10154	Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco	31. 12. 1995
10156	Fitz-Roy SA Calbuco	31. 12. 1995
10157	Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Calbuco	31. 12. 1995
10158	Pesquera Puluqui Ltda Calbuco	31. 12. 1995
10159	Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco	31. 12. 1995
10160	Aguas Claras SA Calbuco	31. 12. 1995
10163	South Pacific Fishing Co. SA Calbuco	31. 12. 1995
10166	Conservera Sacramento SA Calbuco	31. 12. 1995
10180	Pesquera American Seafood Ltd Ancud	31. 12. 1995
10182	Infrimar Ltda Ancud	31. 12. 1995
10183	Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud	31. 12. 1995
10189	Pesquera Messamar SA Ancud	31. 12. 1995
10190	Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd Ancud	31. 12. 1995
10195	Cultivos Marinos Chile SA Ancud	31. 12. 1995
10210	Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro	31. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
10212	Promex Ltda Castro	31. 12. 1995
10216	Pesquera Andina SA Castro	31. 12. 1995
10217	Salmones Aucar Ltda Castro	31. 12. 1995
10220	Pesquera Unichile SA Castro	31. 12. 1995
10221	Salmones Antártica SA Castro	31. 12. 1995
10223	Conservas Dalcahue SA Castro	31. 12. 1995
10225	Comercial Gop Ltda Castro	31. 12. 1995
10226	Skiring Salmón Ltda Castro	31. 12. 1995
10227	Pesquera Unimarc SA Castro	31. 12. 1995
10228	Frigorífico Dalcahue SA Castro	31. 12. 1995
10229	Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro	31. 12. 1995
10231	Antarfrío SA Castro	31. 12. 1995
10232	Maintec SA Castro	31. 12. 1995
10235	Procesadora Avalón SA Castro	31. 12. 1995
10237	Cultivos Achao SA Castro	31. 12. 1995
10238	René Díaz Miranda Castro	31. 12. 1995
10240	Empresa Pesquera Apiao Ltda Castro	31. 12. 1995
10241	Los Elefantes SA Castro	31. 12. 1995
10255	Salazar y Cerna Ltda Quellón	31. 12. 1995
10256	Pesquera Palacios SA Quellón	31. 12. 1995
10258	Salmones Quellón Ltda Quellón	31. 12. 1995
10259	Pacific Star SA Quellón	31. 12. 1995
10267	Sociedad Comercial Madrinós Principado Quellón	31. 12. 1995
10280	Yadrán Quellón SA Quellón	31. 12. 1995
11004	Pesquera Friosur SA Puerto Aysén	31. 12. 1995
11006	Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén	31. 12. 1995
11007	Darwin Ltda Puerto Aysén	31. 12. 1995
11010	Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén	31. 12. 1995
11012	Pesca Chile SA Puerto Aysén	31. 12. 1995
11014	Pesca Austral SA Puerto Aysén	31. 12. 1995
11018	Salmones Antártica Puerto Aysén	31. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al ⁽¹⁾
11025	Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén	31. 12. 1995
11026	Pesquera Palacios SA Puerto Aysen	31. 12. 1995
12004	Pesquera Cabo de Hornos SA Punta Arenas	31. 12. 1995
12006	Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas	31. 12. 1995
12007	Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas	31. 12. 1995
12008	Pesquera Teresa Saldivia Moraga Punta Arenas	31. 12. 1995
12015	Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas	31. 12. 1995
12016	Comercial Comtesa SA Punta Arenas	31. 12. 1995
12027	Pesquera Edgardo Higuera Iturra Punta Arenas	31. 12. 1995
12028	Pesquera Royale Ltda Punta Arenas	31. 12. 1995
12029	Pesquera del Estrecho SA Punta Arenas	31. 12. 1995
12030	Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas	31. 12. 1995
12033	Cidepes Ltda Puerto Williams	31. 12. 1995
12036	Pesquera Edén Ltda Puerto Natales	31. 12. 1995
12038	Copra Ltda Punta Arenas	31. 12. 1995
12039	Pesca Chile SA Punta Arenas	31. 12. 1995
12042	Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas	31. 12. 1995
12048	Pesca Suribérica SA Punta Arenas	31. 12. 1995
13024	Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago	31. 12. 1995
13025	Empacadora del Pacífico Ltda Santiago	31. 12. 1995
13027	Sociedad Comercial e Industrial Nanaimo Ltd Santiago	31. 12. 1995
13030	Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago	31. 12. 1995
13031	Comercial Magna Ltda Santiago	31. 12. 1995
13032	Finamar SA Santiago	31. 12. 1995
13035	Comercial e Industrial Alichile LT Santiago	31. 12. 1995
13043	Chile Seafoods SA Santiago	31. 12. 1995
13044	Frigorífico Seminario Ltda Santiago	31. 12. 1995
13051	Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago	31. 12. 1995
13052	Maximiliano Garcia M Padre Hurtado	31. 12. 1995
13057	Aquapuro SA Santiago	31. 12. 1995
13058	Productos Alimenticios Marval Ltda Santiago	31. 12. 1995

(¹) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

II. Navi officina

Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore	Riconoscimento concesso fino al (*)
1231	"Faro de Hércules" B/F	Pesca Chile	31. 12. 1995
1472	Iber I	Iber Chile Ltda	31. 12. 1995
2001	San Rafael	Pesquera Iquique Guanaye	31. 12. 1995
2007	Jing Yang I	Empresa Daerim Fishery Co Ltda	31. 12. 1995
2011	Puerto Ballena	Pesca Chile SA	31. 12. 1995
2013	Betanzos	Pesca Chile SA	31. 12. 1995
2014	Pedrosa	Pesca Chile SA	31. 12. 1995
2015	Gualas	Pesquera Alba Ltda	31. 12. 1995
2016	Chomapi Maru	Pesca Chile SA	31. 12. 1995
2018	Elqui	Pesquera de Los Andes SA	31. 12. 1995
2019	Unzen	Endepes SA	31. 12. 1995
2020	Mar del Sur I	Pesquera Mar del Sur SA	31. 12. 1995
2022	Ercilla	Pesquera de Los Andes SA	31. 12. 1995
2023	Cisne Blanco	Pesca Cisnes SA	31. 12. 1995
2024	Cisne Verde	Pesca Cisnes SA	31. 12. 1995
2026	Isla Isabel	Pesca Suribérica SA	31. 12. 1995
2030	Antonio Lorenzo	Concar SA	31. 12. 1995
2031	Isla Sofía	Pesca Suribérica SA	31. 12. 1995
2032	Isla Camila	Pesca Suribérica SA	31. 12. 1995
2037	Chaval	Pesquera Punta Arenas SA	31. 12. 1995
2038	María Tamara	Concar SA	31. 12. 1995
2039	Friosur V	Friaysen SA	31. 12. 1995
2049	Unionsur	Empedes SA	31. 12. 1995

(*) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato. *

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 1995****che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte**

(95/165/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 92/46/CEE, le informazioni ritenute appropriate al fine di consentire la fissazione di criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;

considerando che, data la diversità dei prodotti a base di latte e dei processi di fabbricazione, è opportuno basarsi sulla quantità totale di latte utilizzato per un anno dallo stabilimento per la fabbricazione di uno o più prodotti a base di latte;

considerando che i criteri adottati riflettono il carattere limitato della produzione dello stabilimento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe all'arti-

colo 7, parte A, punto 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte, figurano nell'allegato A della presente decisione. Tali deroghe possono essere concesse soltanto se non hanno effetti negativi sull'igiene della produzione.

Articolo 2

I criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe ai capitoli I e V dell'allegato B della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte, figurano nell'allegato B della presente decisione.

Tali deroghe possono essere concesse soltanto se non hanno effetti negativi sull'igiene della produzione.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1996.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

*ALLEGATO A***Criteria uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe all'articolo 7, parte A, punto 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte**

1. Lo stabilimento deve disporre di documenti che consentano di valutare la quantità di latte trasformato durante l'anno precedente e deve essere in grado di esibirli alla competente autorità.
2. Durante l'anno precedente lo stabilimento deve avere trasformato una quantità di latte inferiore a 500 000 litri, oppure esso si impegna per iscritto nei confronti dell'autorità competente a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 500 000 litri l'anno.
3. Lo stabilimento deve presentare alla competente autorità una domanda scritta di concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE. Ferme restando le informazioni specifiche richieste dalla competente autorità, la domanda deve precisare :
 - l'identità dello stabilimento ;
 - la quantità di latte trasformato dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda o l'impegno scritto a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 500 000 litri l'anno ;
 - la natura dei documenti che consentono di valutare la quantità di latte trasformato dallo stabilimento ;
 - la natura e la quantità di prodotti a base di latte fabbricati dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda ;
 - la natura delle deroghe auspiccate dallo stabilimento.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi ad informare immediatamente e per iscritto la competente autorità, qualora lo stabilimento non soddisfi più il criterio di cui al punto 2.

*ALLEGATO B***Criteria uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe ai capitoli I e V dell'allegato B della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte**

1. Lo stabilimento deve disporre di documenti che consentano di valutare la quantità di latte trasformato durante l'anno precedente e deve essere in grado di esibirli alla competente autorità.
2. Durante l'anno precedente lo stabilimento deve avere trasformato una quantità di latte inferiore a 2 000 000 di litri, oppure esso si impegna per iscritto nei confronti dell'autorità competente a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 2 000 000 di litri l'anno.
3. Lo stabilimento deve presentare alla competente autorità una domanda scritta di concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE. Ferme restando le informazioni specifiche richieste dalla competente autorità, la domanda deve precisare:
 - l'identità dello stabilimento;
 - la quantità di latte trasformato dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda o l'impegno scritto a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 2 000 000 di litri l'anno;
 - la natura dei documenti che consentono di valutare la quantità di latte trasformato dallo stabilimento;
 - la natura e la quantità di prodotti a base di latte fabbricati dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda;
 - la natura delle deroghe auspiccate dallo stabilimento.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi ad informare immediatamente e per iscritto la competente autorità, qualora lo stabilimento non soddisfi più il criterio di cui al punto 2.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1995

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(95/166/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95⁽⁴⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che, con la decisione 95/87/CE della Commissione⁽⁵⁾, sono stati sospesi gli acquisti di burro in alcuni Stati membri; che dalle informazioni sui prezzi di mercato risulta che i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 sussistono in Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, in Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

La decisione 95/87/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 68 del 28. 3. 1995, pag. 33.